

Unione Comuni Lombarda Verrua Po e Rea

Organo di revisione

Parere n. 6/2025

RIPIANO DISAVANZO BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Il Revisore dei Conti, Dott. Scarfone Giuseppe, nominato con delibera dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni di Verrua Po e Rea n.1 del 25 gennaio 2023 per il periodo 2/2/2023 al 2/2/2026, ricevuta la documentazione relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e ricevuta la richiesta di esprimere un parere in merito;

- esaminato la proposta in oggetto unitamente agli allegati di legge;
- visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO

- CHE con deliberazione di Assemblea dell'Unione n. 12 in data 29/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- CHE con deliberazione di Assemblea dell'Unione n. 1 in data 23/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 chiusa con un disavanzo di amministrazione pari a € 25.541,40;

VISTO l'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 che il quale stabilisce che: *“L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del*

rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 188 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- 1) deve essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- 2) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

CONSIDERATO

che il combinato disposto del comma 2 e comma 3 dell'art. 193 D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli eventuali squilibri di bilancio debbano essere ripianati nell'esercizio in corso e nei due successivi;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

A) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;

B) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento.

In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico - contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

ACCERTATO

che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare in:

- carenza di liquidità reiterata nel corso degli esercizi precedenti;
- costante scarsità di trasferimenti da parte dei comuni aderenti all'ente (Comune di Verrua Po e Comune di Rea);
- significativa riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Lombardia.

PRESO ATTO

- di voler ripianare il disavanzo di amministrazione di € 4.620,80 in quote costanti di € 1.540,27 nel periodo 2025-2027 mediante economie di spesa e incremento dei trasferimenti da parte degli enti associati;
- considerato che necessita ripianare i disavanzi degli anni 2022 e 2023 e 2024:

	2025	2026	2027
Ripiano disavanzo esercizio 2022	€ 29.349,79	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano disavanzo esercizio 2023	€ 8.513,80	€ 8.513,80	€ 0,00
Ripiano disavanzo esercizio 2024	€ 1.540,27	€ 1.540,27	€ 1.540,27
Totale	€ 39.403,86	€ 10.054,07	€ 1.540,27

ACQUISITI

i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica, e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgsn. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Rilevato che sono state indicate le modalità di ripiano del disavanzo con individuazione delle risorse per la copertura;

Raccomandando agli organi preposti di attuare un attento e scrupoloso monitoraggio del ripiano;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il ripiano del disavanzo del bilancio consuntivo 2024.

Verrua Po, 14 aprile 2025

Il Revisore dei Conti
Dott. Scarfone Giuseppe
